

Vieni Santo Spirito,

manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.

Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori.

Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.

O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.

dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

BATTESIMO

CANN. 849-878

INTRODUZIONE TEOLOGICO CANONICA
can. 849

CAP. I – CELEBRAZIONE
cann. 850-860

CAP. II – MINISTRO
cann. 861-863

CAP. III – BATTEZZANDI
cann. 864-871

CAP. IV – PADRINI
cann. 872 - 874

CAP. V – PROVA E ANNOTAZIONE
cann. 875-878

BATTESIMO

C.I.C. 1917

c. 737 § 2. - Cum ministratur servatis omnibus ritibus et caeremoniis quae in ritualibus libris praecipuntur, appellatur **SOLLEMNIS**; secus, *non sollemnis* seu **PRIVATUS**

Can. 738. § 1. Minister **ordinarius BAPTISMI SOLLEMNIS** est **SACERDOS**; sed eius collatio reservatur **PAROCHO** vel alii sacerdoti de eiusdem parochi vel Ordinarii loci licentia, quae in casu necessitatis legitime praesumitur.

Can. 741. **Extraordinarius** baptismi sollemnis minister est **DIACONUS**; qui tamen sua potestate ne utatur sine loci Ordinarii vel parochi licentia, iusta de causa concedenda, quae, ubi necessitas urgeat, legitime praesumitur.

Can. 742. § 1. **BAPTISMUS NON SOLLEMNIS**, de quo in can. 759, § 1, **potest A QUOVIS ministrari**, servata debita materia, forma et intentione; quatenus vero fieri potest, adhibeantur **duo testes** vel saltem unus quibus baptismi collatio probari possit.

Can. 759. § 1. **In mortis periculo BAPTISMUM PRIVATIM** conferre licet; et, si conferatur a ministro qui nec sacerdos sit nec diaconus, **ea tantum ponantur, quae sunt ad baptismi validitatem necessaria**; si a sacerdote vel diacono, servantur quoque, si tempus adsit, caeremoniae quae baptismum sequuntur.

§ 2. **Extra mortis periculum baptismum privatum** loci Ordinarius permittere nequit, **nisi agatur de haeticis qui in adulta aetate sub conditione baptizentur**.

§ 3. Caeremoniae autem quae in baptismi collatione praetermissae quavis ratione fuerint, quamprimum in ecclesia suppleantur, nisi in casu de quo in § 2.

Can. 737. § 1. Baptismus, Sacramentorum **ianua ac fundamentum**, omnibus in re vel saltem in voto necessarius ad salutem, valide non confertur, nisi per ablutionem aquae verae et naturalis cum praescripta verborum forma.

Can. 849 - Il battesimo, **PORTA DEI SACRAMENTI**, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza, mediante il quale gli uomini vengono **liberati dai peccati**, sono **rigenerati come figli di Dio** e, **configurati a Cristo con un carattere indelebile**, vengono **incorporati alla Chiesa**, è **VALIDAMENTE** conferito soltanto mediante il lavacro di **ACQUA VERA E CON LA FORMA VERBALE STABILITA**.

ASPETTI "GIURIDICI" DI UN CANONE DOGMATICO



NORME RELATIVE ALLA CELEBRAZIONE

Materia e forma:

LAVACRO ACQUA VERA + FORMULA TRINITARIA

Modalità:

INFUSIONE (IMMERSIONE) – NO ASPERSIONE

Celebrazione:

SECONDO LIBRI LITURGICI, SALVO NECESSITÀ

(CEI – Rito del battesimo dei bambini 15/05/1969 – Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti 30/01/1978).

Luogo:

**CHIESA (PARROCCHIALE), SALVO NECESSITÀ
OSPEDALE SOLO PER NECESSITÀ**

Tempo:

**PREFERENZA PER LA DOMENICA
CMQ NELLE PRIME SETTIMANE**

cann. 849 + 853-854

can. 854
+ delibera n. 29
CEI 18/04/1985

can. 850

cann. 857-860

cann. 856.867

NORME RELATIVE AL MINISTRO

ORDINARIO

vescovo – presbitero – diacono

(cfr. can. 530)

Can. 861

STRAORDINARIO

In mancanza del ministro Ordinario
catechista o persona incarica dall'Ordinario del Luogo

Istruzione Ecclesiae de mysterio 15/08/1997: «si deve fare attenzione ad interpretazioni troppo estensive ed evitare di concedere tale facoltà in forma abituale».

anche chiunque mosso da retta intenzione

(mette l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa quando battezza)

Concilio di Trento, Sess. VII, 03/03/1547, can, 11

can. 863

(NB: > 14 anni: battesimo deferito al Vescovo diocesano – cfr. can. 883, 2°)

NO “AUTOBATTESIMO”

NORME RELATIVE AL DESTINATARIO

ESSERE UMANO

(NB: possibile anche per feti abortivi)

VIVO

(NO battesimo dei morti)

NON ANCORA BATTEZZATO

(in caso di dubbio: battesimo sotto condizione)

NOME

ETÀ (cfr. can 97)

ADULTO* > 7 vs **INFANTE** (< 7 anni)

Eccezione: se 7 < età < 14

Norme sulla preparazione: per adulto o per genitori infante

can. 864

Can. 871

can. 869

can. 855

can. 868

can. 865

can. 851-852

PADRINI di BATTESIMO

Can. 872 - Al battezzando, **per quanto è possibile**, venga dato un padrino, il cui compito è **ASSISTERE** il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e **PRESENTARE** al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti **COOPERARE** affinché il battezzando **conduca una vita cristiana** conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

funzione
liturgica



funzione
pedagogica

QUANTI?

Can. 873 - Si ammettano

- **un solo padrino**
- **o una madrina soltanto,**
- **oppure un padrino e una madrina.**

PADRINI: CHI PUÒ E CHI NON PUÒ (norme *ad liceitatem*)

Can. 874 - §1. Per essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:

- 1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;
- 2) abbia compiuto i **sedici anni**, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;
- 3) sia **cattolico**, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell'Eucaristia e conduca una **vita conforme alla fede e all'incarico che assume**.
Cfr. CEI, La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali o difficili, n. 22 – 26 aprile 1979
- 4) non sia irretito da alcuna **pena canonica** legittimamente inflitta o dichiarata;
- 5) **non sia il padre o la madre del battezzando.**

Padrino per
procura?

*Can. 765. Ut quis sit patrinus, oportet: [...]
5.o Baptizandum in actu baptismi per se **vel per procuratorem**
physice teneat aut tangat vel statim levet seu suscipiat de
sacro fonte aut de manibus baptizantis.*

Escluso nel Codice del 1983

PADRINO NON CATTOLICO?

Can. 874, § 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, **se non** insieme ad un padrino cattolico e soltanto come **TESTIMONE** del battesimo.

DIRETTORIO ECUMENICO 1993
N. 98

a) *Basandosi sul battesimo comune, e a causa dei vincoli di parentela o di amicizia, un **BATTEZZATO** che appartiene ad un'altra **COMUNITÀ ECCLESIALE** può tuttavia essere ammesso come **TESTIMONE** del battesimo, ma **soltanto insieme con un padrino cattolico**. Un cattolico può svolgere la medesima funzione nei confronti di una persona che deve essere battezzata in un'altra comunità ecclesiale.*

b) *In forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali ortodosse, è consentito, per un valido motivo, ammettere un **FEDELE ORIENTALE** con il ruolo di **PADRINO congiuntamente ad un padrino cattolico** (o una madrina) al battesimo di un bambino o di un adulto cattolico, a condizione che si sia sufficientemente provveduto all'educazione del battezzato e che sia riconosciuta l'idoneità del padrino.*

Il ruolo del padrino a un battesimo conferito in una Chiesa orientale ortodossa non è interdetto a un cattolico, se vi è invitato. In tal caso l'obbligo di prendersi cura dell'educazione cristiana spetta in primo luogo al padrino (o alla madrina) che è membro della Chiesa nella quale il bambino è battezzato.

PADRINO CHIERICO O RELIGIOSO?

Can. 766. Ut autem quis licite patrinus admittatur, oportet:
[...]

§ 4. In nulla religione sit **novitius vel professus**, nisi **necessitas** urgeat et **expressa** habeatur **venia** Superioris saltem localis;

§5. In **sacris ordinibus** non sit constitutus, nisi accedat **expressa Ordinarii** proprii **licentia**.

C.I.C. 1917

CHIERICO: non è necessaria nessuna licenza particolare

RELIGIOSO: licenza necessaria solo se imposta dal diritto particolare dell'Istituto

C.I.C. 1983

AUTOCERTIFICAZIONE PER PADRINI E MADRINE



DIOCESI di BRESCIA

Parrocchia: _____

Comune: _____

Celebrazione del BATTESIMO AUTOCERTIFICAZIONE* del PADRINO / MADRINA (Attestato di idoneità)

Io sottoscritto/a _____
(scrivere in STAMPATELLO)

nato/a a _____ () il _____

residente a _____ via/piazza _____ n. _____

e frequentante la Parrocchia di _____

RICHIEDO

di essere ammesso/a all'incarico di _____ nella celebrazione del

Sacramento del Battesimo che sarà conferito a _____

e DICHIARO

sotto la mia responsabilità, consapevole delle conseguenze di dichiarazioni false e mendaci, e del diritto del Parroco di riservarsi la facoltà di verificare la veridicità della presente autocertificazione

1. Di aver compiuto 16 anni di età.
2. Di non essere genitore del battezzando/a
3. Di essere cattolico e di aver ricevuto i Sacramenti del Battesimo, Eucaristia e Cresima.
4. Di non essere convivente, sposato solo civilmente, o divorziato risposato civilmente.
5. Di non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa cattolica.
6. Di non essere sottoposto a nessuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata *(per es. aver chiesto l'abbandono formale della chiesa cattolica mediante cosiddetto 'sbattezzo')*.
7. Di conoscere, comprendere e accettare gli impegni che mi assumo accettando questo compito.

Luogo e data

Firma leggibile

**La Diocesi di Brescia richiede e rilascia SOLO documenti di autocertificazione. In entrambi i casi NON è richiesto alcun VISTO da parte del Parroco proprio del Padrino o della Madrina.*



DIOCESI di BRESCIA

Parrocchia: _____

in: _____

Celebrazione della CRESIMA AUTOCERTIFICAZIONE* del PADRINO / MADRINA (Attestato di idoneità)

Io sottoscritto/a _____
(scrivere in STAMPATELLO)

nato/a a _____ () il _____

residente a _____ via/piazza _____ n. _____

e frequentante la Parrocchia di _____

RICHIEDO

di essere ammesso/a all'incarico di _____ nella celebrazione del

Sacramento della Cresima che sarà conferito a _____

e DICHIARO

sotto la mia responsabilità, consapevole delle conseguenze di dichiarazioni false e mendaci, e del diritto del Parroco di riservarsi la facoltà di verificare la veridicità della presente autocertificazione

1. Di aver compiuto 16 anni di età.
2. Di non essere genitore del cresimando/a.
3. Di essere cattolico e di aver ricevuto i Sacramenti del Battesimo, Eucaristia e Cresima.
4. Di non essere convivente, sposato solo civilmente, o divorziato risposato civilmente.
5. Di non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa cattolica.
6. Di non essere sottoposto a nessuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata *(per es. aver chiesto l'abbandono formale della chiesa cattolica mediante cosiddetto 'sbattezzo')*.
7. Di conoscere, comprendere e accettare gli impegni che mi assumo accettando questo compito.

Luogo e data

Firma leggibile

**La Diocesi di Brescia richiede e rilascia SOLO documenti di autocertificazione. In entrambi i casi NON è richiesto alcun VISTO da parte del Parroco proprio del Padrino o della Madrina.*

Conferenza Episcopale Italiana


Ufficio nazionale per l'ecumenismo il dialogo interreligioso - Ufficio nazionale per i problemi giuridici

VADEMECUM PER LA PASTORALE DELLE PARROCCHIE LATINE

VERSO GLI ORIENTALI NON CATTOLICI

23 febbraio 2010

VALIDITÀ - n. 8 - La Chiesa cattolica **riconosce** l'ecclesialità delle Chiese orientali non cattoliche e la presenza in esse di «veri sacramenti». **La validità del battesimo conferito in tali Chiese non è assolutamente oggetto di dubbio.** È quindi sufficiente stabilire che il battesimo sia stato amministrato.



NB: Il battesimo ortodosso prevede, normalmente, l'**iniziazione cristiana** completa, che viene presunta anche se non specificata nel certificato di battesimo

(attenzione per le famiglie ortodosse che iscrivono i figli al cammino di catechesi cattolico)

ADOZIONE – n. 56 – un bambino battezzato in una Chiesa Orientale non cattolica prima dei 14 anni e, dopo il battesimo, adottato da genitori cattolici, viene **ipso iure incorporato alla Chiesa Cattolica** e, generalmente, ascritto alla Chiesa *sui iuris* del padre cattolico adottante.

DUBBIO

Se è valido il Battesimo conferito presso la comunità chiamata «La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell'Ultimo Giorno», generalmente conosciuta come «Mormoni».

RISPOSTA

No.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nel corso di un'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato questa Risposta, decisa nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.

Dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 5 giugno 2001.

DUBBI

Primo: È valido il Battesimo conferito con le formule «*I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier*» e «*I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer*»?

Secondo: Devono essere battezzate in forma assoluta le persone che sono state battezzate con queste formule?

RISPOSTE

Al primo: Negativamente.

Al secondo: Affermativamente.

[...]Dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 01/02/2008

istruzione CDF sul battesimo dei bambini
PASTORALIS ACTIO

Se le garanzie offerte — ad esempio la scelta di padrini e madrine che si prenderanno seria cura del bambino, o l'aiuto della comunità dei fedeli — sono sufficienti, il sacerdote **NON POTRÀ RIFIUTARSI** di amministrare senza indugio il battesimo, come nel caso dei bambini di famiglie cristiane.

Ma se le garanzie sono insufficienti, sarà **prudente differire** il battesimo; tuttavia i parroci dovranno mantenersi in contatto con i genitori, in modo da ottenere da essi, per quanto è possibile, le condizioni richieste da parte loro per la celebrazione del sacramento.

**BATTESIMO DI MINORI
«IN AFFIDO»**



**L. 4 maggio 1983, n. 184
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"**

5. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, **tenendo conto delle indicazioni dei genitori** per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante [...] L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine

**Commissione episcopale per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e
Commissione episcopale per la famiglia
LA PASTORALE DEI DIVORZIATI RISPOSATI E DI CHI VIVE IN SITUAZIONI
MATRIMONIALI IRREGOLARI O DIFFICILI
1979**

Battesimo chiesto da

Divorziati (risposati)

n. 52

al di là della situazione di divorzio e di nuovo matrimonio, i genitori - ambedue e in taluni casi almeno uno dei due - possono e devono garantire che sarà data una vera educazione cristiana ai loro figli.

Oppure padrini

Conviventi o sposati civilmente

n. 53

il sacerdote non deve tralasciare una così importante occasione per evangelizzarli. Mostrerà loro la contraddizione tra la domanda del battesimo per il figlio e il loro stato che rifiuta di vivere l'amore coniugale da battezzati, e quindi rifiuta il battesimo stesso che fonda ed esige il sacramento del matrimonio, e li inviterà a sistemare, per quanto possibile, la loro posizione prima di procedere, con le necessarie garanzie di educazione cristiana, al battesimo del figlio

PROVA E REGISTRAZIONE DEL BATTESIMO

PROVA: CERTIFICATO, oppure:

Can. 876 - Per provare l'avvenuto conferimento del battesimo, se non si reca pregiudizio ad alcuno, è sufficiente

- la dichiarazione di **un solo testimone al di sopra di ogni sospetto,**
- o il **giuramento dello stesso battezzato,** se egli ha ricevuto il battesimo in età adulta.

NB: solo la parrocchia di battesimo può rilasciare il certificato di battesimo, NON quella di cresima

DELIBERA CEI n. 18 6 settembre 1984

"Atteso quanto prescritto dal Codice di Diritto Canonico circa l'adozione e circa la relativa registrazione nell'atto di Battesimo dei figli adottivi e salvo i casi nei quali il diritto comune o la Conferenza Episcopale (C.E.I.) esigano la trascrizione integrale degli elementi contenuti nel Registro dei Battesimi - per esempio, rilascio di copie dell'atto di Battesimo per uso di matrimonio - **l'attestato di Battesimo deve essere rilasciato con la sola indicazione del nuovo cognome dell'adottato, omettendo ogni riferimento alla paternità e maternità naturale e all'avvenuta adozione.** (Cfr. cann. 110 e 877, § 3).



LA REGISTRAZIONE DEVE ESSERE UNICA

**Redatta dal parroco
del luogo della celebrazione**

Cfr. Risposta della S. Congregazione dei Sacramenti - 1954

Can. 877 - § 1. Il parroco del luogo dove si celebra il battesimo, deve diligentemente e senza alcun indugio registrare nel libro dei battesimi

- i nomi dei battezzati,
- facendo menzione del ministro,
- dei genitori, dei padrini
- e, se vi sono, dei testimoni,
- del luogo
- e del giorno del battesimo conferito,
- indicando al tempo stesso il giorno
- e il luogo della nascita.

[...]

§ 3. Se si tratta di un **figlio adottivo**, si scrivano i nomi degli adottanti, e, almeno se così viene fatto nell'atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza Episcopale.